PRAMMATICA
SANZIONE
DI
SUA MAESTA' CATTOLICA,
ED ISTRUZIONE
A SUOI COMMISSARJ
INTORNO A' GESUITI
PER LI REGNI DI SPAGNA.

Con altre Notabili, ed Intereſſanti Aggiunte.

IN VENEZIA,
MDCCLXVII.

PER IL COLOMBANI.

Prammatica Sanzione di Sua Maeſtà in vigore di Legge per l' eſpulſione da queſti Regni delli Regolari della Compagnia, ec.

Pubblicazione.

Iſtruzione di quello che dovranno eſeguire li Commiſſarj Deputati per l' Eſpulſione, ed occupazione delli Beni, ed Effetti delli Geſuiti ec.

Addizione all' Iſtruzione delli Geſuiti dalli Dominj di Sua Maeſtà ec.

Traduzione della Lettera ſcritta da Sua Maeſtà Cattolica al Papa, ec.

Liſta delle Caſe, Collegj, e Reſidenze delli Regolari della Compagnia di Gesù in Spagna, e Iſole adiacenti.

Liſta delle Caſe, Collegj, e Reſidenza delli Regolari della Compagnia di Gesù nell' Indie Occidentali, e Iſole Filippine.

Prammatica Sanzione di Sua Maestà in vigore di Legge per l' espulsione da questi Regni delli Regolari della Compagnia, occupazione delle loro temporalità, e proibizione del di loro ristabilimento in tempo alcuno colle altre precauzioni, che contiene; fedelmente tradotta dalla Lingua Spagnuola nell' Italiana dal suo Originale, Stampato in Madrid nella Regia Stamperia l' anno 1767.

DCarlo per la Grazia di Dio Re di Castiglia, di Leon, di Aragona, delle due Sicilie, di Gerusalemme, Navarra, Granata, Toledo, Valenza, Galizia, Majorca, Siviglia, Sardegua, Cordova, Corsica, Murcia, Jaen, de Los Algarves, Algezira, Gibilterra, dell' Isole Canarie, dell' Indie Orientali, ed Occidentali, Isole, e Terra Ferma del Mare Oceano, Arciduca d' Austria, Duca di Borgogna, di Brabante, e di Milano, Conte di Aspurghe, Fiandra, Tirolo, e Barcelloua, Signore di Biscaja, e di Molina ec.

Al Sereniſſimo Prencipe D. Carlo mio Cariſſimo ed Amatiſſimo Figlio; agl' Infanti, Prelati, Duchi, Marcheſi, Conti, Ricchi Uomini, Priori degl' Ordini, Commendatori, e ſotto Commendatori, Alcaldi delli Caſtelli, e Fortezze; ed alli miei Conſiglieri, Preſidente, e Uditori delle mie Udienze, Alcaldi,

Miniſtri della mia Caſa, Corte, e Cancellerie, ed a tutti li ſopraintendenti, e intendenti, aſſiſtente, Governatori, Alcaldi Maggiori, e ordinarj, e qualſivogliano altri Giudici, e Tribunali di queſti miei Regni, tanto Regj, che Baronali; Abbaziali, e Militari di qualunque Stato, Condizione, qualità, e preeminenza ſiano preſenti, e futuri, ed a ciaſcuno, e qualſivoglia di voi. Sappiate eſſeudomi uniformato al ſentimento di quelli del mio Regio Conſiglio nello ſtraordinario, che ſi celebrò col motivo delle riſulte delle occorrenze paſſate in conſulta delli 29. Gennaro proſſimo ſcorſo, e di quello che riſpetto alla medeſima convenendo nello ſteſſo ſentimento mi hanno eſpoſto Perſone del più ſublime Carattere e accreditata eſperienza: Stimolato da grandiſſime Cauſe relative all' obbligo in cui mi trovo Coſtituito di mantenere in ſubordinazione, tranquillità, e Giuſtizia li miei Popoli, ed altre urgenti giuſte, e neceſſarie, che riſervo nel mio reale animo: Uſando dalla Suprema autorità l'Economica, che l' Onnipotente ha depoſta nelle mie mani per la protezione delli miei Vaſſalli, e riſpetto della mia Corona. Io ſo venuto nella determinazione di fare eſpellere da tutti li miei Dominj di Spagna, Indie, ed Iſole Filippine, ed altre addiacenti li regolari della Compagnia, tanto Sacerdoti, che Coadiutori,

o Lai-

o Laici che abbiano fatta la prima Profeſſione, e li Novizj che voleſſero ſeguitarli; E che ſi occupino tutte le temporalità della Compagnia nelli miei Dominj; e per la ſua uniforme eſecuzione in quelli tutti ho data piena e privativa commiſſione, ed autorità con altro mio Regio Decreto delli 27. di Febbraro al Conte di Aranda Preſidente del mio Conſiglio con la facoltà di procedere immediatamente a pigliare li propedimenti corriſpondenti.

I. E primieramente ho ſimilmente determinato di comandare, che il Conſiglio faccia notoria in tutti queſti Regni la citata mia Real determinazione; manifeſtando agl' altri Ordini Religioſi la fiducia ſoddisfazione, e ſtima, che mi devono, e da me eſiggono per la loro fedeltà, e Dottrina, oſſervanza di vita monaſtica, eſemplar ſervizio della Chieſa, accreditata iſtruzione de' loro ſtudj, e ſufficiente numero d' Individui per ajutare li Veſcovi, e Parrocchi nel Paſto Spirituale delle anime, e per la loro aſtrazione da affari di Governo, come alieni, e lontani dalla vita aſcetica, e monaſtica.

II. Similmente parteciperà alli R.R. Prelati Dioceſani, Magiſtrati, Capitoli Eccleſiaſtici, ed altre univerſità o Corpi Politici del Regno, che nella mia Real Perſona reſtano li giuſti, e gravi motivi, che con mio rammarico hanno obbli-

gato il mio Reale animo a questo necessario provvedimento: Valendomi unicamente dell' Economica Potestà, senza procedere con altri mezzi, seguitando in ciò l' impulso della mia Real benignità come Padre, e Protettore delli miei Popoli.

III. Dichiaro che nell' occupazione delle temporalità della Compagnia, si comprendono li suoi Beni, ed Effetti, tanto Mobili, che Stabili, o Rendite Ecclesiastiche, che leggittimamente possieda nel Regno; senza pregiudizio delli di loro pesi, della mente dei Testatori, e delli alimenti Vitalizj delli Individui, che saranno di cento Pezze, durante la loro vita alli Sacerdoti, e di 90. alli Laici, da pagarsi dalla massa generale, che si formi delli Beni della Compagnia.

IV. In questi alimenti Vitalizj non saranno compresi li Gesuiti stranieri, che indebitamente esistono nelli miei Dominj dentro dei loro Collegj, o fuori di essi, o in Case particolari, vestendo la sottana, o in abito di Abbati, ed in qualsivoglia destino in cui si trovassero impiegati, dovendo tutti uscire dalli miei Regni senza distinzione alcuna.

V. Ne tampoco saranno compresi negl'alimenti li Novizj, che volessero spontaneamente seguitar gl' altri per non essere tuttavia impegnati colla Professione, e trovarsi in libertà di separarsi.

VI. Di-

VI. Dichiaro, che se alcun Gesuita uscisse dallo Stato Ecclesiastico (dove si rimettono tutti) o desse giusto motivo di risentimento alla Corte colle sue operazioni, o scritti, immediatamente gli cesserà la Pensione, come sopra assegnatagli; e sebbene non debbo presumere, che il corpo della Compagnia mancando alle più strette, e superiori obbligazioni, intenti, o permetta, che alcuno de' suoi individui scriva contro il rispetto, e sommissione dovuta alla mia risoluzione con titolo, o pretesto di Apologie, o composizioni difensive dirette a perturbare la pace delli miei Regni, o per mezzo di Emissarj segreti cospiri allo stesso fine; in tal caso non aspettato, cesserà la pensione a tutti li suddetti.

VII. Ogni sei mesi si consegnerà la metà dell' annua Pensione alli Gesuiti dal Regio Banco con l' intervento del mio Ministro in Roma, il quale averà particolar cura di sapere quelli, che muojono, o decadono per loro colpa dalla Pensione, per difalcare il suo importo.

VIII. Rispetto all' amministrazione, e applicazioni equivalenti delli Beni della Compagnia in Opere Pie conforme, è la dotazione di Parrocchie povere, Seminarj conciliarj, Case di Misericordia, ed altri fini di Pietà, uditi gl' ordinarj Ecclesiastici in quel-

lo che ſia neceſſario, e conveniente. Mi riſervo di pigliare ſeparatamente li provvedimenti ſenza che in nulla ſi defraudi la vera pietà, ne ſi pregiudichi la Cauſa pubblica, o il dritto del terzo.

IX. Proibiſco per Legge, e regola generale, che giammai poſſa tornarſi ad ammettere in tutti li miei Regni in particolar verun individuo della Compagnia, ne in Corpo di Communità per qualſivoglia preteſto, o colore; ne ſu di ciò il mio Conſiglio, o altro Tribunale ammetterà iſtanza alcuna; anzi che a prevenzione li Giudici, e Tribunali piglieranno li più ſeveri provvedimenti contro li violatori, e traſgreſſori, auſiliatori, e cooperatori di ſimile intento, caſtigandogli, come perrurbatori della Pace pubblica.

X. Niuno delli attuali Geſuiti profeſſi ancorchè eſca dall' ordine con licenza formale del Papa, e reſti da Secolare, o Chierico, o paſſi ad altro ordine, potrà tornare a queſti Regni ſenza ottenerne il mio ſpecial permeſſo.

XI. Nel caſo di conſeguirlo, che ſi concederà pigliare le Notizie, e informazioni convenienti, dovrà fare il giuramento di fedeltà nelle mani del Preſidente del mio Conſiglio, promettendo di buona fede, che non tratterà in pubblico, ne in ſegreto con l' Individui della Compagnia, o col ſuo Generale;

le; ne farà diligenze, paſſi, o inſinuazioni direttamente, o indirettamente a favore della Compagnia, ſotto pena di eſſer trattato come Reo di Stato, e valeranno contro di eſſo le prove privilegiate.

XII. Nè tampoco potrà inſegnare, Predicare, ne Confeſſare in queſti Regni, ancorchè ſia uſcito, come ſi è detto dall' ordine, e ſi ſia ſottratto dall' obbedienza del Generale; Potrà però godere rendite Eccleſiaſtiche le quali non richiedino queſti peſi.

XIII. Niun mio Vaſſallo, ancorchè ſia Eccleſiaſtico, Secolare, o Regolare, potrà chiedere Patente di Fratellanza al Generale della Compagnia, ne ad altri in ſuo nome, poichè in tal caſo ſarà trattato come Reo di Stato, e contro di lui avranno ugualmente valore le prove Privilegiate.

XIV. Tutti quelli, che preſentemente l' aveſſero dovranno conſegnarle al Preſidente del mio Conſiglio, o alli Governatori, e Tribunali del Regno, affinchè glie le rimettino, e ſi archivino, e per l'avvenire non ſi uſi eſse; ſenza che li ſerva di Obice l'averle avute per il paſſato, purchè pontualmente adempiſchino colla detta conſegna; E li Tribunali terranno ſegreti li nomi delle Perſone, che le conſegneranno, affinchè in queſta forma non gli cagioni macchia.

XV. Chiunque avrà, e manterrà corriſ-

pondenza con li Geſuiti, ſiccome quella ſi proibiſce generalmente, ed aſſolutamente, ſarà caſtigato a proporzione della ſua colpa.

XVI. Proibiſco eſpreſſamente, che niun poſſa ſcrivere, declamare, o commovere col preteſto di queſti provvedimenti, ne pro nè contro di Eſſi; anzi che impongo ſilenzio in queſta materia a tutti li miei Vaſſalli, e comando, che li Contraventori ſiano caſtigati come Rei di Leſa Maeſtà.

XVII. Per evitare altercazioni, o cattive interpretazioni tra li particolari, alli quali non incombe il giudicare, ne l' interpretare gl' ordini del Sovrano; Comando eſpreſſamente, che niuno ſcriva, imprima, nè pubblichi ſcritti, o Opere concernenti l'eſpulſione delli Geſuiti dalli miei Dominj. Non avendo ſpecial Licenza del Governo, ed inebiſco al Giudice delle Stamperie ſuoi ſuddelegati, ed a tutti li Tribunali delli miei Regni il concedere tali permeſſi, o Licenze, dovendo tutto ciò dipendere dagl' ordini del Preſidente, e Miniſtri del mio Conſiglio con notizia del mio Fiſcale.

XVIII. Incarico ſtrettiſſimamente alli R.R. Prelati Dioceſani, ed alli Superiori degl' ordini Regolari, che non permettino, che li loro ſudditi ſcrivino, ſtampino, o declamino in ordine a queſto aſſunto; poichè li renderebbero reſponſabili della inaſpettata traſgreſſione

ne da parte di qualsivoglia di Essi; la quale dichiaro compresa nella Legge del Monarca D. Giovanni I., e Regia Cedola spedita circolarmente dal mio Consiglio sotto li 18. di Settembre dell'anno scorso per la sua più puntuale esecuzione; al che tutti devono cospirare per quello che interessa l'ordine Pubblico, e la reputazione delli medesimi Individui per non attraersi gli Effetti della mia Reale indignazione.

XIX. Ordino al mio Consiglio, che a tenore di quanto di sopra si contiene faccia spedire, e Pubblicare la Reggia Prammatica più stretta, e conveniente, affinchè pervenga a notizia di tutti li miei Vassalli, e si osservi inviolabilmente, si pubblichi, e si eseguischino dalli Giudici, e Tribunali Territoriali le Pene comminate contro quelli che violassero, e trasgredissero queste disposizioni per il di loro puntuale pronto, ed invariabile adempimento, ed a questo fine darà tutti gl' ordini necessarj con prelazione a qualunque altro affare per quello, che interessa il mio Real servizio; con l'intelligenza, che rispetto alli Consigli d'Inquisizione, Indie, Ordini, e Azienda, ho ordinato rimettersi copie del mio Regio Decreto per la sua rispettiva intelligenza, ed adempimento; e per la sua puntuale, ed invariabile osservanza in tutti li miei Dominj, essendosi pubblicato sotto que-

ſto giorno in pieno Conſiglio il Regio Decreto delli 27. di Marzo, che contiene la riſoluzione antecedente, il quale ſi ordinò che ſi oſſervaſſe, ed adempiſce ſecondo, e come in eſſo ſi differiſce, fu riſoluto ſpedir la preſente in forma di Legge, e Prammatica Sanzione, come ſe foſſe fatta, e promulgata in Conſiglio o adunanza generale, poichè voglio, chr ſi attenda, e ſi oſſervi ſenza contravvenire alla medeſima in maniera alcuna, a quale effetto, eſſendo neceſſario, derogo, ed annullo tutte le coſe, che ſiano, o poſſino eſſere contrarie a queſta, colla quale incarico alli Molto Reverendi Arciveſcovi, Veſcovi, Superiori di tutti gl' Ordini Regolari, Mendicanti, e Monaſtici, Viſitatori, Proviſorj, Vicarj, ed altri Prelati, e Giudici Eccleſiaſtici di queſti miei Regni, che oſſervino l'enunciata Legge, e Prammatica, conforme in Eſſa ſi contiene, ſenza permettere, che con verun preteſto ſi contravenga in maniera alcuna a quanti ſi ordina nella medeſima, e comando a quelli del mio Conſiglio, Preſidente, e Uditori, Alcaldi della mia Caſa, e Corte, e delle mie Udienze, e Cancellerie aſſiſtente, Governatori, Giudici Maggiori, ed Ordinarj, ed altri Giudicj, e Tribunali di tutti li miei Dominj, che oſſervino, adempiſchino, ed eſeguiſchino la citata Legge, e Prammatica Sanzione, e la facci-

no

no adempire, ed oſſervare, in tutto, e per tutto, dando perciò li Provedimenti, che ſi richiedono, ſenza che ſia neceſſaria verun' altra dichiarazione oltre di queſta, la quale ha da avere la ſua pontuale eſecuzione dal giorno in cui ſi pubblichi in Madrid, e nelle Città, Ville, e Luoghi di queſti miei Regni nella forma ſolita, perchè così conviene al mio Real ſervizio, ed alla tranquillità utile, e vantaggio della Cauſa pubblica delli miei Vaſſalli; mentre tale, e la mia volontà, come ancora, che alla Copia impreſſa di queſta mia Cedola firmata da D. Ignazio Stefano de Higareda mio Scrivano di Camera Antiquiore, e del Governo; del mio Conſiglio, ſi dia la ſteſſa Fede, e Credito come al ſuo Originale. Data nel Pardo alli due del Meſe di Aprile dell' anno 1767.

IO IL RE.

Io D. Giuſeppe Ignazio de Goyeneche Segretario del Re Noſtro Signore la feci ſcrivere per ſuo Comando.

Il Conte di Aranda.

D. Franceſco Cepeda.

D. Giacinto de Tudò.

D. Francesco de Salazarr, e Aguero.

D. Giuseppe Emanuele Dominguez.

E regiſtrata -- D. Niccola Berdugo Vice Cancelliere Maggiore.

D. Niccola Berdugo.

P U-

PUBBLICAZIONE.

NElla Villa di Madrid alli due del Meſe di Aprile dell' Anno 1767. innanzi alle Porte del Regio Palazzo dirimpetto al Balcone principale del Re Noſtro Signore, e nella Porta di Gradalazara, dove è il pubblico concorſo, e Commercio delli Mercanti, e Officiali, eſſendovi preſenti D. Cio: Stefano de Salaverri, D. Gio: Antonio de Pegnaredonda, D. Benedetto Antonio de Barreda, D. Pietro Ximenes de Meſa Alcaldi della Caſa, e Corte di Sua Maeſtà ſi pubblicò la Regia Prammatica Sanzione antecedente a ſuono di Tromba per bocca di Banditore pubblico, trovandoviſi preſenti diverſi Miniſtri, e Officiali della detta Regia Caſa, e Corte, e molte altre Perſone, di che Io D. Franceſco Lopez Navamuell Scrivano di Camera del Re Noſtro Signore

di quei che riſiedono nel ſuo Conſiglio faccio fede.

D. Franceſco Lopez Navamuell.

E Copia della Regia Prammatica Sanzione Originale, e ſua pubblicazione, di che faccio fede ec.

ISTRU-

ISTRUZIONE

Di quello, che dovranno eſequire li Commiſſarj Deputati per l'Eſpulſione, ed occupazione delli Beni, ed Effetti delli Geſuiti in queſti Regni di Spagna, e Iſole adiacenti in conformità di quanto è ſtato riſoluto da Sua Maeſtà, fedelmente tradotta dal ſuo Originale Stampato.

I. APerta queſt' Iſtruzione chiuſa, e ſegreta nella vigilia del giorno deſtinato per il ſuo adempimento, l' Eſecutore ſi farà minutamente carico di eſſa con rifleſſione de ſuoi Capitoli, e diſſimulatamente ſi prevalerà della Truppa preſente, o immediata, o in ſua mancanza, ſi munirà di altri ajuti di ſua ſoddisfazione; procedendo con preſenza di animo, diſinvoltura, e precauzione, occupando, ed aſſicurando prima che ſpunti il giorno le communicazioni del Colleggio, o Collegj, a quale effetto egli ſteſſo il giorno antecedente procurerà iſtruirſi in Perſona della ſua ſituazione interiore, ed eſteriore; perchè queſta cognizione prattica, gli faciliterà il modo d'impedire, che niuno entri, e ſorticſca ſenza ſua ſaputa, e notizia.

II. Non rivelerà li ſuoi fini a perſona al-

cuna fin tanto, che la mattina per tempo, prima di aprirſi le porte del Colleggio all' ora ſolita, ſi anticipi con qualche preteſto, diſtribuendo gl' ordini, affinchè la ſua Truppa, o ajuto occupi, ed aſſicuri dalla parte di dentro le communicazioni, e non darà luogo, che ſi aprino le Porte della Chieſa, poichè queſta deve reſtar chiuſa tutto il giorno, e nei ſeguenti, fin tanto che i Geſuiti ſi trattenghino dentro il Colleggio.

III. La prima operazione ſarà, che ſi unisca la Comunità, ſenza eccettuare, ne pure il Fratello Cuciniere; richiedendo prima a tale effetto il Superiore in nome di Sua Maeſtà, e ciò pratticandoſi al ſuono della campanella interiore, e ſegreta di cui ſi valgono per gl' Atti di Comunità; ed in queſta forma eſſendovi preſente lo Scrivano attuante con Teſtimonj Secolarj, che ſieno ſoggetti conoſciuti, e di credito, leggerà il Regio Decreto di eſpulſione, e di occupazione di temporalità, eſprimendo nell' atto li nomi, e gradi di tutti i Geſuiti concorrenti.

IV. Gl' imporrà, che ſi trattenghino nella loro Sala Capitolare, e s' informerà di quelli, che ſieno abbitatori della Caſa, o di quei che vi fuſſero di paſſaggio, e delli Collegj alli quali appartenghino, come ancora delli

nomi,

nomi; e deſtini delli Secolari di ſervizio, che abbitino dentro di eſſa, o concorrino unicamente tra il giorno per non laſciare uſcire gl'uni, nè entrar gl'altri nel Collegio, ſenza graviſſima cauſa.

V. Se alcun Geſuita ſi trovaſſe fuori del Collegio in altro luogo, o ſito non diſtante, richiederà il Superiore, che lo mandi a chiamare, a fin che ſi reſtituiſca iſtantaneamente, ſenza altra eſpreſſione; dando la Lettera aperta all'Eſecutore, il quale la indrizzerà per mezzo di perſona ſicura, che nulla rilevi delli paſſi, che ſi danno ſenza perdita di tempo.

VI. Fatta l'intimazione, procederà ſucceſſivamente in compagnia delli PP. Superiore, e Procuratore della Caſa alla Giudiziale occupazione di Archivj, e Scritture d'ogni ſpecie, Biblioteca comune, Libri, e Scrittorj eſiſtenti nelle reſpettive cammere, diſtinguendo quelli, che appartengono a ciaſcun Geſuita, unendoli in uno, o più luoghi, e pigliando preſſo di ſe le chiavi il Giudice Commiſſario.

VII. Conſecutivamente proſeguirà il Sequeſtro con particolar vigilanza, ed avendo preventivamente chieſte le chiavi con precauzione, occuperà tutti li Capitali, ed altri Effetti d'importanza, che ivi ſi trovino per qualſivoglia titolo di Rendita, o Depoſito.

VIII. Le Supellettili della Sagrestia, e Chiesa, basterà, che si chiudino per inventariarle a suo tempo con l' assistenza del Procurator della casa; il quale non ha da essere compreso nella spedizione generale; e con l' intervento del Provisore, Vicario Ecclesiastico, o Parrocco del luogo, in mancanza di Giudice Ecclesiastico; trattandosi con quel rispetto, e decenza, che richiedono specialmente li Vasi Sagri, di maniera che non vi sia irriverenza, ne il minimo atto irreligioso; firmando l' Atto l' Ecclesiastico, ed il Procuratore assieme col Comissario.

IX. Si deve usare una particolarissima attenzione; affinchè, non ostante la fretta, e la moltitudine di tanti istantanei, ed efficaci atti Giudiziali, non rimanghi in maniera alcuna la più comoda, e pontuale assistenza delli Religiosi anche maggiore dell' ordinaria se fosse possibile, come ancora, che si ritirino a riposare alle loro solite ore riunendo li Letti in siti convenienti, affinchè non stiano molto dispersi.

X. Nelli Noviziati (ò Case nelle quali per casualità vi fosse alcun Novizio) si hanno da separare immediatamente quelli, che tuttavia non avessero fatti i loro voti Religiosi, affinchè da quel punto non comunichino con gli altri; trasportandoli ad una Casa particolare, dove con piena libertà, e cognizione

della

della perpetua privazione della Patria, che s'impone all' Individui del di loro ordine, poſſino pigliare quel partito a cui l' induceſſe la loro inclinazione. Queſti Novizj devono eſſere aſſiſtiti per conto del Regio Erario, fin tanto che ſi riſolveſſero, ſecondo la ſpiegazione di ciaſcuno, la quale deve riſultare da atto firmato di ſuo nome, e pugno per incorporarlo, ſe vuol ſeguitare, o metterlo a ſuo tempo in libertà con li ſuoi abiti da Secolare, quante volte ſceglieſſe queſto ultimo partito, ſenza che il Comiſſario permetta ſuggeſtioni, affinchè abbracci l'una, o l'altra riſoluzione, dovendo del tutto reſtare all' unico, e libero arbitrio dell' intereſſato; ben inteſo che non gli ſi aſſegnerà Penſione Vitalizia per trovarſi in tempo di reſtituirſi al ſuolo, o paſſare ad altro Ordine Religioſo, con l'intelligenza di reſtar per ſempre privati della Patria.

XI. Dentro il termine di 24. ore contate dall' Intimazione dell' Eſpulſione, o più preſto, che ſia poſſibile ſi hanno da incaminare direttamente li Geſuiti da ogni Collegio, alle depoſiti interni, che ſaranno individuati, cercandoſi il cariaggio neceſſario nel Paeſe, o ſue vicinanze.

XII. In queſti termini ſi deſtinano li Depoſiti generali, o ſiti di riunione ſeguenti.

Majorca.
Catalogna.
Aragona.
Valenza.
Navarra, e Guipuzcoa.
Rioja, e Biſcaja.
Caſtiglia la Vecchia.
Da Aſturias. (In
Galizia.
Eſtremadura.
Palma.
Tarragona.
Tenuel.
Segorbe.
S. Sebaſtiano.
Bilbao.
Burgos.
Gyon.
Coruna.
Fregenal alla riviera di Andaluzia.

Li Regni di Cordova.

Gaen, e Siviglia.
Granata.
Caſtiglia la nuova.
Canarie.
Xerez della Frontera.

Ma-

Malaga.
Cartagena.
Santa Croce di Tenerife, o dove ſtimi il Comandante Generale.

XIII. Il di loro traſporto ſi metterà a carico di perſone prudenti colla ſcorta di Truppa, o Paeſani, che l'accompagnino dal ſito della loro partenza ſino all' arrivo alli loro reſpettivi Depoſiti, chiedendo alli Governatori di tutti li Luoghi per li quali paſſeranno, l'ajuti, che gli biſognaſſero, li quali da queſti gli ſaranno dati ſenza ritardo, ed a tale effetto ſi farà uſo del mio Paſſaporto.

XIV. Le perſone incaricate del traſporto eviteranno con ſomma cura, e vigilanza il minimo inſulto alli Religioſi, e richiederanno li Governatori, e Tribunali per il caſtigo di quei, che a ciò ſi avanzaſſero, mentre, quantunque eſpulſi, ſiano da conſiderare ſotto la protezione di Sua Maeſtà obbedendo eſſi eſattamente dentro de ſuoi Reali Domini, o Vaſcelli.

XV. Gli ſi conſegnerà, e permetterà per uſo delle loro perſone tutte le robbe, e veſtimenti uſuali, che coſtumano ſenza diminuzione, le loro Tabacchiere, Fazzoletti, Tabacco, Cioccolata, ed utenſili di queſto ge-

nere ; li Breviarj, Diurni, e libri portatili di Orazioni per gli loro atti devoti.

XVI. Dalli detti Depoſiti, che non ſiano marittimi, ne ſiegue la traſmiſſione al di loro imbarco fiſſandoſi in queſta maniera.

XVII. Da Segorbe, e Tervel s' indirizzeranno a Tarragona, e da queſta Città potranno trasferirſi li Geſuiti di quel Depoſito al Porto di Salon per eſſer molto vicino, ſubito che in eſſo ſi trovino pronti li Baſtimenti del di loro traſporto.

XVIII. Da Burgos, quelli che ſi ritroveranno ivi riuniti ſi dovranno trasferire al Porto di S. Ander, nella qual Città vi è Colleggio; e li ſuoi Individui ſi comprenderanno cogl' altri di Caſtiglia.

XIX. Da Fregenal, quelli di Eſtremadura s' indirizzeranno a Xeres della Frontera, e ſaranno condotti con gli altri di Andaluzia, che ſi miſſero nel medemo ſito al Porto di Santa Maria ſubito, che ſi trovi pronta l'imbarcazione.

XX. Ciaſcuno delli detti Depoſiti interiormente deve ſtare ſotto un Commiſſario particolare, che ſpecialmente deputarò per aver cura delli Religioſi ſintanto, ch' eſchino dal Regno per Mare, e frattanto tenerli ſenza communicazione eſteriore per ſcritto, o verbale;

bale; la quale s' intenderà privata dal momento in cui incomincino le prime operazioni, e così gli sarà immediatamente intimato dal rispettivo Esecutore di ogni Collegio, poichè la minima trasgressione in questa parte, che non è credibile, si punirà esemplarissimamente.

XXI. Alli rispettivi Porti destinati all' imbarco anderanno le imbarcazioni sufficienti con gl' Ordini ulteriori, ed il Commissario particolarmente deputato ritirerà dalli Padroni le ricevute individuali con una lista espressiva di tutti li Gesuiti imbarcati, loro nomi, Patria, e Classi di prima, seconda Professione, o quarto voto, come dei Laici, che ugualmente gli accompagnino.

XXII. Si avverte, che il Procuratore di ciascun Collegio deve restare per il termine di due mesi nel rispettivo luogo, alloggiato in Casa di altra Religione, ed in mancanza di questa in una Casa secolare, della quale l' Esecutore abbia fiducia per rispondere, ed appurare esattamente per mezzo di deposizioni formali quanto gli si domandasse in ordine alli suoi effetti, Scritture, aggiustamento di Conti, Capitali, e regolamento interiore; Il che terminato, sarà indirizzato all' imbarco, che gli si assegnasse, affinchè solo,

lo, o con altri fia condotto al deſtino de' ſuo Fratelli.

XXIII. Simile trattenimento ſi deve fare delli Procuratori Generali delle Provincie di Spagna, e Indie per lo ſteſſo termine, e col medeſimo oggetto, e condizione di ſeguitare gl' altri.

XXIV. Vi poſſono eſſere vecchi di età molto avanzata, o infermi, che non ſia poſſibile rimuoverli in quel momento, onde riſpetto a queſti ſenza ammettere frode, o colluſione ſi aſpetterà tempo più benigno, o che la loro infermità sì decida.

XXV. Similmente può eſſervi uno, o altro, che per mio ordine particolare ſi faccia trattenere per evacuare alcuna diligenza, o Dichiarazione Giudiziale, e ſe vi foſſe l'Eſecutore, ſi uniformerà a quello; Però in virtù di neſſun'altro, ſia quale ſi foſſe, ſi ſoſpenderà la partenza di alcun Geſuita per avermi S. Maeſtà privativatamente incaricato dell' eſecuzione, ed iſtruito della Sua Real volontà.

XXVI. Si avverte per regola generale, che li Procuratori, anziani, infermi, o trattenuti nella conformità individuata negli Articoli antecedenti, dovranno trasferirſi a Conventi di Ordine, che non ſeguiti la Scuola

della

della Compagnia, e ſiano li più proſſimi, permanendo ivi ſenza communicazione eſteriore a diſpoſizione del Governo, per li fini enunciati, avendo per ciò cura particolariſſimamente il Giudice Eſecutore, ed incaricandolo ſtrettamente al Superiore del reſpettivo Convento, affinchè da ſua parte contribuiſca allo ſteſſo fine, come ancora, che li ſuoi Religioſi, nè tampoco abbiano trattato colli Geſuiti trattenuti, e che queſti ſiano aſſiſtiti con tutta la carità religioſa; colla ſicura intelligenza, che da Sua Maeſtà ſaranno bonificate tutte le ſpeſe fatte nella loro permanenza.

XXVII. Li *Geſuiti Franceſi*, che ſtanno e ſuoi Collegj, o Caſe particolari, con qualſivoglia deſtino ſi trovino in eſſi, ſaranno condotti nella ſteſſa forma con gli altri Geſuiti; come ancora quelli, che ſi trovino in Palazzo, Seminarj, Scuole Secolari, o Militari, Caſe di Campagna, o altra occupazione, ſenza la minima diſtinzione.

XXVIII. Nelli luoghi, che vi foſſero Caſe di Seminarj di educazione, ſi provvederà nello ſteſſo iſtante a ſurrogare in luogo delli Direttori, e Maeſtri Geſuiti, Soggetti Eccleſiaſtici Secolari, li quali non ſiano della loro Dottrina frattanto che con maggior cognizione ſi proveda al di loro regolamento, e

Go-

Governo, e ſi procurerà, che dalli detti Soggetti ſoſtituiti, ſi continuino le Scuole delli Seminariſti, ed in quanto alli Maeſtri Secolari non ſi farà con eſſi novità nelli loro reſpettivi ammaeſtramenti.

XXIX. Tutta queſta Iſtruzione provvidenziale ſi oſſerverà litteralmente dalli Giudici Eſecutori, o Commiſſarj Deputati, alli quali reſterà l' arbitrio per ſupplire, ſecondo la loro prudenza quello, che ſi ſia ommeſſo, e richiedino le occorrenti circoſtanze; nulla però potranno alterare circa il ſoſtanziale, ne amplificare la loro condiſcendenza per fruſtrare nel minimo apice lo ſpirito di quello che ſi commanda, che ſi riduce alla prudente, e pronta Eſpulſione delli Geſuiti; al riſguardo delli loro effetti, ed al tranquillo, decente, ſicuro traſporto delle loro perſone alli Depoſiti, e luoghi, dove riſpettivamenre debbino imbarcarſi, trattandoli con amore, e carità, ed impedendogli ogni communicazione eſteriore in ſcritto, o verbale, ſenza veruna diſtinzione di Claſſe, e di perſone, ſtendendo colla maggiore individuazione li reſpettivi atti, e diligenze, affinchè dalla loro iſpezione riſulti l' accertata condotta, e zelante amore verſo il Reale ſervizio, con cui ſi ſiano pratticare, avviſandomi ſucceſſivamente ſecondo ſi vadino avanzando, che è quanto

devo

devo partecipare in conformità degl' Ordini datimi da Sua Maeſtà, affinchè ciaſcuno nel ſuo Diſtretto, e Caſo ſi uniformi puntualmente al ſuo tenore ſenza contravenire al medeſimo in maniera alcuna.

Madrid il Primo di Marzo dell' Anno 1767.

ARANDA.

Addi-

Addizione all' Istruzione delli Gesuiti dalli Dominj di Sua Maestà per rapporto all' Indie, e Isole Filippine, fedelmente tradotta dal suo Originale impresso in Madrid.

I. AD oggetto, che li Vice-Re, Presidenti, e Governatori delli Dominj dell' Indie, ed Isole Filippine si considerino colle medesime facoltà conducenti, che in me risiedo, in virtù della Regia risoluzione depongono in essi quelle, delle quali per la Istruzione di Spagna per dar gli ordini, destinando li Luoghi di deposito, e dove debbino imbarcarsi non meno, che allestendo le imbarcazioni necessarie per il trasporto delli Gesuiti in Europa, e Porto di Santa Maria, dove si riceveranno, e s' incammineranno per il di loro destino.

II. Siccome la loro autorità sarà piena, così saranno responsabili dell'esecuzione, per la quale disporranno il tempo, e fisseranno il giorno, in cui si adempisca in tutte le parti del di loro Distretto, spedendo gli ordini convenienti colla maggior sollecitudine, affinchè non pervenga a notizia degl' uni ciò che si prattichi negli altri Collegj su questo particolare.

III. In ciò occorreranno le spese, che si possono considerare, e quindi dovranno farsi

per

per conto delle Caſſe Reali colla condizione di reintegrarſene degli effetti della Compagnia.

IV. Nel Sequeſtro, amminiſtrazione, e riſcoſſione delli detti prodotti, deve eſſervi la maggior ſchiettezza, e vigilanza per evitare la loro perdita, ed occultazione, o fiducie pregiudiziali.

V. In tutte le Miſſioni, che amminiſtra la Compagnia in America, e nelle Filippine ſi metterà interinamente per ogni Provincia un Governatore in nome di Sua Maeſtà, che ſia Perſona di accreditata probità, e ſi ſieda nella Capitale delle Miſſioni, ed attenda al Governo delli Popoli, in conformità delle Leggi dell' Indie; e ſarà coſa ottima lo ſtabilire ivi alcuni Spagnoli, apprendo, e facilitando il reciproco commercio; ben inteſo, che ſi attenderà il merito di ciaſcuno con particolarità ſecondo ſi diſtingueſſe.

VI. In luogo delli Geſuiti ſi ſurrogheranno per ora, o ſtabilmente Chierici, o Religioſi liberi col Sinodo, che paga Sua Maeſtà, affinchè poſſino ſituarſi comodamente, avendo cura nello Spirituale il Dioceſano di attendere a quello, che ſia di ſua iſpezione; a qual' effetto li Vice-Re, Preſidenti, e Governatori paſſeranno gli ordini convenienti alli RR. Arciveſcovi, e Veſcovi.

VII. Quello che vada nominato Governa-

tore

tore alla riſpettiva Provincia delle Miſſioni porterà l' incarico di eſpellere da eſſe li Geſuiti, ed indirizzarli al riſpettivo Depoſito; A qual' effetto gli ſi dovrà dare la ſcorta proviſionale competente.

VIII. Ad oggetto di facilitare la riunione dei Geſuiti Miſſionarj, che ſi trovano molto diſtanti, ſarebbe conducente, che il Provinciale, o quello, che abbia le ſue facoltà ſcrivelse a tale effetto con Ordini preciſi, convenendo per lo ſteſso fine, che ſi faccia prima l' arreſto degli eſiſtenti ne' loro Collegj, sì perchè il Provinciale ſotto mano non cerchi dilazioni, come ancora perchè li Miſſionarj medeſimi vedendoſi deſtituiti dal principale ajuto, ſiano più pontuali all' adempimento; E queſti ordini delli Provinciali, o Superiori immediati hanno da eſsere aperti, e ſenza che eſprimino altro, che il ritiro del Soggetto ſenza far menzione della Provvidenza generale.

IX. Di tutto quello, che vada occorrendo, diligenze, ed Inventarj, mi ſi rimetterà l' originale, reſtandone ivi una Copia autentica affinchè nelle difficoltà, e ricorſi, che occorrino ſi poſsa riſolvere nella forma, che Sua Maeſtà ha determinato.

X. Sebbene li Preſſidenti Subalterni, o Governatori hanno da mettere in adempimento queſti ordini, ed Iſtruzioni, o le ricevino di-

ret-

rettamente, o per mezzo del reſpettivo Vice-Re ſenza ritardo dell'eſecuzione, dovranno dar conto immediatamente al di loro Superiore, di quello che andaſsero facendo per mantenere quell' armonia, e ſubordinazione, che corriſponde.

XI. Siccome queſta provvidenza è generale, ed uniforme per tutti li Dominj di Sua Maeſtà, dopo di un maturo, e deliberato eſame, ſarebbe inutile, che veruno delli Commiſſarj deputati cercaſſe preteſti per rendere inefficace l'ordine dato; poichè ſimil condotta ſi conſiderarebbe, come riprenſibile, e riſponſabile delle ſue riſulte, quello che per tali mezzi eſponeſſe li Reali ordini al pericolo di reſtare ineffettuati, ed inadempiti; e quindi tutto il ſuo ſtudio, ed applicazione ſi deve sforzare a portarli al dovuto effetto con vigore, prudenza, e ſegretezza; non fidando queſt' affare ſe non ſe alle perſone indiſpenſabili, e diſponendo, che in un medeſimo giorno, o pochi di differenza ſecondo le diſtanze ſi adempiſca l' ordine dato in tutti li Colleggj, e Caſe della Compagnia del ſuo Diſtretto; Inviando Pieghi chiuſi con lettera miſſiva, ed in eſſa l' avvertimento di non aprirli ſino alla vigilia del giorno, che ſi prefiggeſſe per l'eſecuzione.

XII. La diſtanza non permette, che ſi conſulti intorno alla prattica; e però li Vice-Re,

Preſſi-

Preſidenti, o Governatori riſpettivi ſenza mancare allo ſpirito dell'ordine, ſaranno arbitri in tutto l'ambito di loro Giuriſdizione, di diſporre l'adempimento per mezzi equivalenti, o aggiungere le precauzioni, che ſtimaſſero, regolandoſi con fermezza, ed integrità, per trattarſi del Real ſervigio in un punto, che le omiſſioni farebbero di gravezza.

XIII. Dall' Iſtruzione annessa formata per Spagna, ciaſcun' Eſecutore dedurrà ciò che ſia applicabile in quel luogo di ſua commiſſione, di maniera che ſecondo la medeſima, ed in conformità di queſta, e di ciò che dettaſſe il Giudizio di ciaſcuno, ſotto lo ſteſſo ſpirito, ſi pervenga al perfetto compimento dell' eſpulſione; combinando le precauzioni, e regole colla decenza, e buon trattamento degl' Individui, che naturalmente ſi eſibiranno con raſſegnazione ſenza dar motivo, che la Regia indignazione debba manifeſtarſi in altra forma: O uſando li Vice-Re, Preſidenti, e Governatori della forza, che in caſo neceſſario ſarebbe indiſpenſabile, perchè non ſi può deſiſtere da queſta eſecuzione, ne può ritardarſi con pretefti; ſu di che ciaſcuno nel ſuo Diſtretto piglierà da ſe ſteſſo la deliberazione opportuna ſenza conſultarla in Spagna, ſe non ſe per parteciparla dopo averla pratticata.

Madrid il primo di Marzo dell'anno 1767.

Tra-

Traduzione della Lettera ſcritta da Sua Maeſtà Cattolica al Papa, riſguardante l' Eſpulſione data ai Padri Geſuiti.

SAntiſſimo Padre niun' altra coſa ſà meglio la S. V. quanto che la primiera obbligazione di un Sovrano, è di viver vegliando nella conſervazione tranquilla del ſuo Stato, Decoro, e Pace interiore de' ſuoi Vaſſalli. Per adempire a quella mi ſon viſto nell'urgente neceſſità di riſolvere la pronta Eſpulſione da miei Regni, e Dominj di tutti li Geſuiti, che in eſſi ſi trovano ſtabiliti, e traſportarli nello Stato della Chieſa ſotto l' immediata, ſavia, e ſanta direzione di Voſtra Benedizione; Degniſsimo Padre, e Maeſtro di tutti i Fedeli. Caderei nell'inconſiderazione di gravar la Camera Apoſtolica coſtringendola a diſpendiarſi nel mantenimento di queſti Padri Geſuiti, ch' ebbero la ſorte di naſcer miei Vaſſalli, ſe non aveſsi, conforme, ho fatto, dato preventiva diſpoſizione perchè ci aſsiſta a ciaſcheduno durante la ſua vita con la quantità ſufficiente per mantenerla. In queſto ſuppoſto prego Voſtra Santità guardare queſta mia riſoluzione ſemplicemente come una indiſpenſabile economica provvidenza preſa con previo maturo eſame, e profondiſsima meditazione; Facendo-

mi

mi Voſtra Santità queſta Giuſtizia manderà ſicuramente ſopra di quella come la prego ſopra di tutte le mie azioni, dirette nel medeſimo modo al maggior onore, e gloria di Dio, la ſua Santa, e Apoſtolica Benedizione.

Dal Real Pardo li 31. Marzo 1767.

LISTA

LISTA

Delle Caſe, Collegj, e Reſidenze delli Regolari della Compagnia di Gesù in Spagna, ed Iſole adiacenti.

PROVINCIA DI CASTIGLIA.

Arevalo,
Avila.
Azcoitia,
Bilbao.
Burgos,
Coruna,
Leon.
Lequeytio,
Logrono.
Loyola.
Medina del Campo.
Monforte de Lemus.
Monterrey,
Onate.
Arduna.
Orenſe.
Oviedo.
Palencia,
Pamplona.
Pontevedra.
Salamanca.
Santander.
Santiago de Galicia.
San Sebaſtian.
Segobia.
Soria.
Tudela.
Valladolid.
Vergara.
Vittoria.
Villa Franca del Bierzo.
Villagarcie.
Zamora.

PROVINCIA DI TOLEDO.

Albacete.
Alcalà de Nares.
Alcaraz.
Almagro.
Almonacid.
Badajoz.
Belmonte.
Caceres.
Carabaca.
Cartagena.
San Clemente.
Cuenca.
Daymiel.
Fuente del Maeſtre.
Guadalaxara.
Huete.
Jeſus del Monte.
Llerena.
Lorca.
Madrid.
Murcia.
Navalcarnero.
Ocana.
Oropeſa.
Plaſencia.
Segura de la Sierra.
Talavera de la Reyna.
Toledo.
Villarejo de Fuentes.
Yebenes.
San Lucar de Barrameda.
Sevilla.
Trigueros.
Ubeda.
Utrera.
Xerez de la Frontera.

PROVINCIA D'ANDALUZIA.

Andujur.
Antequera.
Arcos.
Baena.
Baeza.
Cazorla.
Cadiz.
Canaria.
Carmona.
Cordova.
Ecya.
Fregenal.
Granada.
Gradix.
Higuera la Real.
Jaen.
La Laguna de Jenerife.
Malaga.
Marchena.
Montilla.
Moron.
Motril.
Orataba en Jenerife.
Oſuna.
Puerto de Santa Maria.

PROVINCIA D'ARAGONA.

Alicante.
Barcellona.
Calatayud.
Gandia.
Gerona.
Gruos.
San Guillermo.
Hueſca.
Lerida.
Mallorca.
Menorca. ✠
Onteniente.
Onhucela.
Pollenza en Mallorca.

Se-

Segorbe.
Tarazona.
Tarragona.
Teruel.
Tortosa.
Valencia.
Vique.
Urgel.
Ibiza.
Saragoza.

LISTA

Delle Caſe, Collegj, e Reſidenza delli Regolari della Compagnia di Geſù nell' Indie Occidentali, e Iſole Filippine.

PROVINCIA DELLA NUOVA SPAGNA.

Puebla de los Angele.
California. *Miſſioni.*
Campeche.
Celaya.
Chiapa.
Chiguaga.
Cinaloa. *Miſſioni.*
Cretaro.
Durango.
Gratemala.
Guadalaxara.
Guanaſato.
Habana.
Leon.
San Luis de la Paz.
San Luis de Potoſi.
Merida de Yucatan.

MEXICO.

Nayeries. *Miſſioni.*
Santa Maria de la Parras.
Paſquaro.
Sierra de Piaſtla. *Miſs.*
Los Pimas. *Miſſioni.*
Sonora. *Miſſioni.*
Tarahomares. *Miſs.*
Tepehvares. *Miſſioni.*
Tepezotlan.

Val-

Valladolid de Mechoacan.
Vera-Cruz.
Zacatecas.

PROVINCIA DELLE FILIPPINE.

Antipolo.
Arevalo.
Bohol.
Carigara.
Catalogan.
Cavite.
Cebu.
Santa Cruz.
Bagami.
Bapitan.

MANILA.

Islas-Marianas.
Marinduque.
San Miguel.
Isla de los Negros.
Palapag.
Samboagan.
Silang.

PROVINCIA DEL QUITO.

Archidona. *Missioni.*
Buga.
Cuenca.
Darien. *Missioni.*
Guayaquil.
Gramies. *Missioni.*
Hambato.
Ibarra.
Loge.
Los Maynas. *Miss.*
Panamà.
Paito.
Popayan.

X 43 X

QUITO.

Riobamba.
La Jacunga.

PLATA.

Potoſi.
Truxillo.
Yca.

PROVINCIA DEL NUOVO REGNO DI GRANATA.

Antioquia.
Cartagena de Indias.
Santo Domingo.

SANTA FE'.

Fontibon.
Honda.
Los-Illanos. *Miſſioni.*
Merida.
Miſsioni ſopra il rio Meta.
Mompox.
Miſſioni ſopra l' Orinoco.
Pamplona.
Tunga.

PROVINCIA DEL PERU'.

Arequippa.
Cochabamba.
Santa Cruz de la Sierra.
Cuzco.
Gramanga.
Grancabelica.
Juli.

LIMA

LIMA.

Moquega.
Los Moxos. *Miſſioni.*
Oruro.
La Paz.
Piſco.

PROVINCIA DEL CHILE.

Aconcagua.
Arauco.
Valdivia.
Buena-Eſperanza.
Bucalema.
Chillan.
Chiloè.
S. Chriſtobal.
La Concepcion.
Coquimbo.
San Juan.
San Juan Nepomuceno.
San Juan.
Mendoza.
Mocha.
Punta.
Quillota.
Santiago de Chile.
Valparaiſo.

PRO-

PROVINCIA DEL PARAGUAY.

Assumpcion del Paraguay.
Buenos-Ayres.
Cajamarca.
Los Chiquitos. *Miss.*
Chiriquayos. *Missioni.*
Cordova de Jucuman.
Corrientes.
Santiago del Essero.
Lulos. *Missioni.*
Mocobies. *Missioni.*
Pampas. *Missioni.*
Missioni sopra il Paranà.
Rioja.
Salta.
Santa Fee de Corrientes.
Tarya.
Jucuman.
Missioni sopra l' Uragray.

ANNOTAZIONE.

QUeſte ſette Provincie ſituate nell' *Indie Occidentali*, e Iſole Filippine ſi ſono deſcritte per ordine Alfabetico, e ſecondo la Comprenſione di ciaſcuna Provincia della *Compagnia*, che non ſeguita preciſamente l' Ordine delli Governi, e Giuriſdizioni Civili. Queſto Dettaglio ſerve per regolamento delli Commiſſarj, ſebbene eſſi dovranno informarſi, e ſanare qualſivoglia omiſſione, o mancanza, che s' incontri in queſta Notizia, la quale ſi reputa per eſatta; vi poſſono però eſſere alcune

Reſi-

Reſidenze particolari, *Miſſioni nuove* che forſe ſi ſiano aumentate. Di tuttociò darà lume la preſenza delli luoghi, e la buona diligenza delli Commiſſarj ec.

RACCOLTA
SECONDA

Di quanto è ſeguito ai GESUITI
per li Regni della Spagna.

Del Regio Decreto delli 27. del Meſe di Febraro dell' Anno 1767. per l' Eſecuzione dell' Eſpulſione delli Regolari della Compagnia commeſſo da Sua Maeſtà all'Eccellentiſſimo Sig. Conte di Aranda come Preſidente del Conſiglio: dell' Iſtruzioni, e Ordini ſucceſſivamente dati dall' Eccellenza Sua circa il ſuo adempimento: e della Regia Prammatica Sanzione delli 27. di Marzo in forza di Legge per la ſua oſſervanza. Fedelmente tradotta dal ſuo Originale impreſſo in Madrid l'Anno 1767.
Regio Decreto di Eſecuzione.
Piego Segreto.
Lettera di Remiſſione ſcritta alli Preſidenti delli Tribunali ſuperiori delle Provincie ec.
Adempimento in Madrid ec.
Nomina iſtruttiva per il Commiſſario deputato ec.
Interrogatorj che ſi devono fare alli PP. Procuratori ec.

IN VENEZIA;

MDCCLXVII.

PER I L COLOMBANI.

REGIO DECRETO

DI ESECUZIONE.

ESſendomi uniformato al ſentimento di quelli del mio Regio Conſiglio nello ſtraordinario, che ſi celebra con il motivo delle occorrenze paſſate in Conſulta delli 29. Gennaro ſcorſo, e di quello che riſpetto alla medeſima mi hanno rappreſentato Perſone del più ſublime Carattere: Stimolato da graviſſime Cauſe relative all'obbligo, in cui mi trovo coſtituito di mantenere in ſubordinazione, tranquillità, e Giuſtizia li miei Popoli, ed altre urgenti, giuſte, e neceſſarie, che riſervo nel mio Reale Animo: Uſando della ſuprema autorità economica, che l'Onnipotente ha depoſitata nelle mie mani per la protezione delli miei Vaſſalli, e riſpetto della mia Corona: ho determinato di comandare, che ſi eſpellino da tutti li miei Dominj di Spagna, e Indie, Iſole Filippine, ed altri adjacenti, li Religioſi della Compagnia, tanto Sacerdoti, che Coadiutori, o Laici, che abbiano fatta la prima Profeſſione, e li Novizj, che voleſſero ſeguitarli; e che ſi occupino tutti li Beni temporali della Compagnia

nelli miei Dominj, e per la ſua uniforme eſecuzione in tutti queſti vi dò piena, e privativa autorità; come ancora affinchè formiate le Iſtruzioni, e ordini neceſſarj, conforme avete udito, e compreſo, e ſtimarete opportuni per il più effettivo, pronto, e tranquillo adempimento; e voglio, che non ſolamente li Giudici, e Tribunali Superiori di queſti Regni eſeguiſchino puntualmente li voſtri ordini; ma altresì, che lo ſteſſo s' intenda per rapporto a quelli, che diriggerete alli Vice-Re, Preſidenti, Udienze, Governatori, Luogotenenti, Alcaldi Maggiori, e qualſivogliano altri Giudici, e Tribunali di quelli Regni, e Provincie; E che in virtù delle loro riſpettive requiſizioni qualſivogliano Truppe, Milizie, o Paeſani preſtino l' ajuto neceſſario ſenza verun ritardo, o tergiverſazione, ſotto pena al traſgreſſore di cadere nella mia Regia indignazione; ed incarico alli PP. Provinciali, Prepoſiti, Rettori, ed altri Superiori della Compagnia di Gesù, che da parte loro ſi uniformino puntualmente a quanto gli venga impoſto, e nell' eſecuzione ſaranno trattati colla maggiore decenza, attenzione, umanità, ed aſſiſtenza; di maniera che in tutto ſi proceda in conformità delle mie Sovrane intenzioni. Starete in queſta intelligenza per l' eſatto adempimento, come confido, e ſpero dal voſtro zelo, attività, e amore al mio

Reale

Reale Servizio; e darete a tale effetto gl'ordini, ed istruzioni necessarie, accompagnandole con le Copie di questo mio Regio Decreto, alle quali essendo da voi sottoscritte, si darà la stessa fede, e credito, che all'Originale.

E' sottoscritto di Regio pugno.

Nel Pardo alli 27. del Mese di Febbraro dell'anno 1767.

Al Conte di Aranda Presidente del Consiglio.

E' Copia dell' Originale, che Sua Maestà si è degnata comunicarmi.

Madrid primo Marzo 1767.

Il Conte di Arcanda.

Ed in conseguenza si spedirono per Spagna gli ordini seguenti.

Lettera Circolare con remissione del Piego segreto a tutte le Città, e luoghi, nei quali esistevano Case della Compagnia; e fu diretta alli loro Giudici Regj ordinarj.

Acchiudo a V. S. l' annesso Piego, che non aprirà fino al giorno 2. di Aprile; ed allora restato inteso del suo contenuto, darà adempimento agli ordini, che contiene.

Devo avvertire a V. S., che a niuno deve comunicare di aver ricevuta la presente assieme con il Piego segreto, e riservato per il giorno determinato da me individuato; coll'intelligenza, che se in quest'istante, o

dopo di averlo aperto a ſuo debito tempo riſultaſſe eſſerſi penetrato prima del giorno preſiſſo per traſcuraggine, o facilità di V. S., che eſiſteſse in ſuo potere ſimile Piego con limitazione di termine per il ſuo uſo, ſarà V. S. trattato come chi manca alla ſegretezza e cautela del ſuo Officio, ed è poco in viſta degl' Incarichi del Re, eſſendovi di mezzo il ſuo Reale Servizio; poichè imponendoſi a V. S. con queſta preciſione il ſegreto, la prudenza, e la diſſimulazione, che corriſponde, e mancando ad un obbligo tanto dovuto, non ſarà tollerabile la ſua traſgreſſione.

A Poſta corrente V. S. mi riſponderà individuandomi di aver ricevuto il Piego, citando la Data di queſta mia Lettera, e promettendomi l' oſſervanza del ſuo contenuto, così convenendo al Regio Servizio. Iddio guardi V. S. molti anni.

Madrid 20. Marzo 1767.

Il Conte di Aranda.

Sig. D. N. N.

PIE-

PIEGO SEGRETO.

Secondo l' ordine di remiſſione di queſto Piego, che deve aprirſi preciſamente nel giorno di Giovedì 2. Aprile, e non prima; arrivato queſto giorno rileverà V. S. dalla Copia del Regio Decreto, che acchiudo impreſſo firmato di mio pugno, o dall' Iſtruzione ugualmente impreſſa, e ſottoſcritta, che l' accompagna in adempimento della riſoluzione preſa da Sua Maeſtà, quanto ſia importante, che l' eſecuzione ſi pratichi puntualmente nei chiari termini, nei quali è ſteſa per l' Eſpulſione delli Religioſi della Compagnia di Geſù da queſti Regni.

Aperto dunque il Piego nel giorno 2. che farà la vigilia della ſua eſecuzione, dovendoſi queſta verificare in quella notte, o allo ſpuntare del giorno 3.; conſidererà V. S. maturamente con egual ſegretezza il ſenſo del Regio Decreto, ed il contenuto dell'Iſtruzione per uniformarſi all' una, ed all' altra diſpoſizione.

Allo Scrivano, che V. S. dovrà impiegare in queſti Atti, nulla comunicherà, ſe non che poco tempo prima di dargli principio; e ciò anche con la cautela di non ſepararlo, ed allontanarlo dal ſuo lato, dacchè lo avrà informato delli medeſimi.

Niuna Caſa di Geſuiti ſi trova tanto ſprovviſta, che in quel momento ſia priva di qualche danaro effettivo per il ſuo mantenimento ; o di Graſcie eſiſtenti per convertirle in eſſo; E così quando della prima ſpecie V. S. non trovaſſe incontante il biſognevole per la ſpeſa del traſporto fino al Depoſito deſtinato, procederà alla rendita della quantità di Graſcie corriſpondente alle ſpeſe del viaggio; e quando il danaro, e Graſcie per quel punto non baſtaſſero a ſupplire le ſpeſe della partenza, e traſporto di queſti Regolari; V. S. ſi prevalerà delli Fondi dei Capitali colla condizione di reintegrarli ; e non arrivando al ſufficiente, cercherà V. S. danaro da qualche Particolare ; aſſicurandolo in iſcritto in nome di Sua Maeſtà della ſua pronta reſtituzione, ſenza che ſi ritardi il rimborſo all' Intereſſato, nè gli ſi muova la minima diſputa per la ſua riſcoſſione ; poichè ſarà immediatamente rimborſato dalle Regie Caſſe, e Sua Maeſtà gradirà ſimile ſervizio.

Colla prima Poſta V. S. mi parteciperà ciò che avrà eſeguito, riſpetto a queſta commiſſione, dovendogli avvertire, che il ſuo adempimento nel giorno prefiſſo non ſi ha da ritardare per verun motivo; e che V. S. da ſe ſteſſo dovrà ſupplire colla ſua prudenza , e qualſivoglia accidente , che ſopraveniſſe , o particolarità, che ſi foſſe ommeſſa ; regolandoſi

doſi ſecondo lo ſpirito generale, che da ſe producono il Regio Decreto, l'Iſtruzione, e queſto mio ordine.

Iddio conſervi V. S. molti anni, come deſidero.

Madrid 30. Marzo 1767.

Il Conte di Aranda.

Sig. D. N. N.

Nota = Alli deſtini, nei quali ſi anticipò l'eſecuzione, s'impoſe ciò che ſegue:

Non oſtante che ſi trovava ſtabilito di non mettere in eſecuzione queſta riſoluzione ſino alla notte delli 2. venendo li 3. di Aprile; paſſerà V. S. a praticarla nella notte delli 31. del corrente al far del giorno del primo di Aprile; a motivo di eſſerſi ſimilmente anticipato egual giorno in queſta Corte, e luoghi immediati alla medeſima.

Madrid 28. Marzo 1767.

ARANDA.

Il Regio Decreto di eſecuzione citato è lo ſteſſo, che precede ad litteram, e di cui fu acchiuſa egual Copia a ciaſcun Commiſſario Deputato.

Vedi a carte 17. l'Iſtruzione ec.

LETTERA DI REMISSIONE

Scritta alli Preſidenti delli Tribunali Superiori delle Provincie, affinchè ſi trovaſſero puntualmente informati della provvidenza generale, e poteſſero preſtare ajuto al ſuo adempimento.

ACchiudo a V.S. un Piego, che non aprirà ſino al giorno di Giovedì 2. del Meſe d'Aprile; ed allora reſtato inteſo del ſuo contenuto procederà all' adempimento, che riferiſce.

Conviene al Real Servizio, che V. S. dal ricevimento di queſta non manifeſti neppure al ſuo Segretario, nè ad altra Perſona di ſua maggior fiducia l' eſſergli pervenuto il detto Piego da aprirſi in giorno determinato; e così mi riprometto, che V. S. l'eſeguiſca, riflettendo all'incarico, che gli faccio, alle ſue perſonali circoſtanze, ed al Servizio di S.a Maeſtà. Iddio guardi V. S. molti Anni.

Madrid 20. Marzo 1767.

Il Conte di Aranda.

S E G R E T A.

AVendo risoluta il Re Nostro Signore l' Espulsione dalli suoi Reali Dominj di tutto l' Ordine Religioso della Compagnia, commettendo a me il suo adempimento, come risulta dal Regio Decreto annesso; ed essendo questa una di quelle operazioni, che richiedono l' unità del tempo per la sua pratica coll' uniformità delle Regole per il suo puntuale adempimento; ho passati direttamente li rispettivi Ordini a ciascuno de' luoghi, nei quali si trovano una, o più Case de' detti Regolari, affinchè si verifichi generalmente nel giorno 3. di Aprile; delle quali Disposizioni V. S. resterà intesa, mediante la Copia annessa, che serve di regolamento per tutte le Parti.

Potrebbe essere occorso alcun equivoco, o omissione, non comprendendo uno, o altro Collegio per la sua piccolezza, e ritiratezza; ed in questo caso regolandosi V. S. secondo la Lista, che si acchiude, se mai si fosse tralasciato alcuno di essi nel distretto di cotesto Tribunale, darà Vostra Signoria immediatamente provvedimento, affinchè sotto le medesime regole si eseguisca in esso ciò, che negli altri siasi praticato; e ciò senza perdita di tempo, ancorchè sia preceduta

l' eſecuzione di quelli contenuti nella Liſta .

Il Regio Decreto Generale , affinchè coſti alla Nazione, ed alli Tribunali la volontà di Sua Maeſtà , ſi pubblicherà in queſta Corte il giorno dell' adempimento preſiſſo , ed allora ſi comunicherà univerſalmente. Per adeſſo V. S. ed il Tribunale, che ſta a ſuo Carico , ſi regolerà , ſecondo quello , che gli acchiudo coll' avvertimento , che V. S. nulla deve manifeſtare allo ſteſſo Tribunale ſino alla mattina del giorno 3. in cui già ſi ſarà verificata l' intimazione , e ſi ſarà dato principio alli Sequeſtri de' Beni.

In viſta della preſente , ed iſtruito coteſto Tribunale di tutti li Fogli , che ſono generali , attenderà a provvedere da ſe ſteſſo a quello, che ſi foſſe omeſſo , e ad invigilare ſopra gl' altri Eſſecutori in ciò , che traſcuraſſero ; ſenza però interrompergli le loro operazioni , perchè ciaſcuno deve eſſere reſponſabile della parte , che gli corriſponde . Iddio conſervi V. S. molti Anni.

Madrid 20. Marzo 1767.

Il Conte d' Aranda.

NO-

N O T A

A ciaſcun Preſidente fu acchiuſo un Eſemplare di tutto quello, che fu diretto alle Città, e Luoghi.

Vedi a Carte 37. della raccolta ſtampata dal Colombani, dove ſi trova la Liſta in queſto luogo chiamata.

ADEMPIMENTO IN MADRID.

Ordine di Sua Eccellenza alli Signori Giudici Commiſſarj Deputati.

AVendo riſoluto il Re, come Voſtra Signoria rileverà dal Regio Decreto anneſſo, che ſiano eſpulſi dalli Dominj della Corona li Regolari della Compagnia, ho deſtinato Voſtra Signoria per il Collegio di . . . . . ; in ſequela di che, ed uniformandoſi all' Iſtruzione impreſſa, che ſi annette non meno che agli avvertimenti particolari, che ſi danno riſpetto alle Caſe di Madrid, paſſerà Voſtra Signoria queſta notte all' ora delle

12. a dare adempimento alla determinazione di Sua Maeſtà.

La Truppa, che deve preſtare ajuto a Voſtra Signoria nella ſua commiſſione, ſi troverà mezz' ora prima della mezza notte in . . . . . dove Voſtra Signoria ſi porterà, per fare di eſſa l'uſo, che convenga, e per ſentirſela coll' Officiale, che abbia il comando di eſſa.

Avverto Voſtra Signoria, che intervenga in Toga, poichè così richiede la ſerietà del ſucceſſo, dandomi avviſo ſenza dilazione nel caſo, che occorra qualche circoſtanza ſpeciale. Iddio guardi Voſtra Signoria molti anni.

Madrid 31. Marzo 1767.

Il Conte d' Aranda.

ALL'

ALL' ALCALDE D. N. N.

NOTA

AL Signor Alcalde deſtinato per il Regio Seminario de Nobili s' individuarono alcune particolarità conducenti.

NOTA

La Truppa ebbe le ſue corriſpondenti prevenzioni riſpetto alli ſiti, dove doveva appoſtarſi, e l'ajuto, che doveva preſtare al Regio Giudice Ordinario.

AVVERTIMENTI PARTICOLARI

Nell' Eſſecuzione di Madrid, che averanno preſenti gli Alcaldi di Corte per loro Governo.

ALla mezza notte del Martedì 31. di Marzo venendo il Mercoledì primo di Aprile, ſi ſuonerà alla Porteria di ciaſcun Collegio, facendo iſtanza di voler parlare al P. Rettore, e quando il Portinajo ripugnaſſe deſtarlo, gli ſi dirà eſſere un'Alcalde di Corte, chè hà un Regio Ordine da comunicargli.

Comparſo il P. Rettore ſi richiederà, acciocchè prevalendoſi di alcuni per ſvegliare li Religioſi, ordini immediatamente, che la Comunità ſi levi, e concorra alla Sala Capitolare, o Refettorio dove con più comodo poſſino unirſi; ciò però deve eſſere (prevalendoſi il Rettore dello ſteſſo Portinajo per chiamare quelli, che hanno da ſvegliare gli altri) che paſſino a ricevere il ſuo Ordine, reſtando ſempre il Rettore ſenza perderſi di viſta dall' Alcalde, ed accompagnandoſi il Portinajo da alcuno Officiale, o Miniſtro di Giuſtizia, affinchè non lo ritardi, non ſi porti altrove, nè indebitamente dia cauſa a lunghezza, e frattanto, che ſi veſtiſſero, ſi ſitueranno quelle Sentinelle, che convengono.

Nel

Nel Noviziato ſi avvertirà al Rettore, che non convochi li Novizj, ma bensì unicamente li Sacerdoti Profeſſi, e Fratelli, ed immediatamente con Sentinelle, e reſtando due Officiali in loro guardia, ſaranno li Novizj totalmente ſeparati, il che potrà eſsere nelli loro medeſimi Corridori, facendogli intendere, che non abbiano timore, nè ſi sbigottiſchino.

Subito aperta la Porta principale, ſi metterà Sentinella doppia a quella, che conduce al Campanile, con ordine eſpreſſo di non permettere, che alcuno l'apra, e di arreſtare quello, che pretendeſſe farlo ſia Religioſo, o Secolare, dandone avviſo immediatamente all' Officiale più proſſimo per aſſicurarlo; e ſe ſi comprendeſſe, che vi poteſſe eſſere ſalito alcuno, e ſi udiſſero le Campane, ſi forzerà la Porta, e ſi ſalirà a mettere in arreſto quelli, che vi ſi trovaſſero.

La Porta della Chieſa non ſi aprirà in tutto il giorno, e nè tampoco le ſue Cancellate, mettendo una Sentinella doppia a quelle, che comunicano colla Caſa, o Collegio, affinchè niuno entri ſenza eſſere veduto da uno degli Officiali della Guardia.

Per rapporto al Tempio, e Sagreſtia ſi farà colla preſenza dell' ajuto Eccleſiaſtico, il quale la mattina ſarà avviſato, affinchè concorra.

In

In tutte le Porte di ciaſcun Collegio, che corriſpondino alla Strada ſi metteranno due Sentinelle dalla parte di dentro, aſſicurandoſi prima, che ſtiano ben chiuſe, poichè non hanno da reſtare comunicabili ſe non che quelle, che determinaſſe il Giudice Commiſsario, e per venire in cognizione di eſſe ſi annette la notizia riſpettiva ad ogni Caſa.

Riuniti tutti li Religioſi nel ſito deſtinato, gli ſi farà la notificazione; ed in tutto il di più il Giudice Commiſſario ſi uniformerà al contenuto dell' Iſtruzione impreſſa in quanto quì non ſi ordini diverſamente.

Nel Collegio Imperiale, e Noviziato dove ſi trovino due Miniſtri, l'uno s' incaricherà di ſtare a viſta della Comunità riunita, e di attendere alla ſua ſpedizione ſubito che li Cariaggi ſiano pronti: l'altro ſi applicherà ad occupare le officine della Caſa, chiudere le Camere, raccogliere le loro Chiavi, deſcrivendole, e numerandole con un Bigliettino affinchè corriſpondino alle loro riſpettive Porte col nome del Religioſo, che abitava in quella tal Camera.

Ad effetto che in ciò non ſi prenda equivoco, li medeſimi Religioſi poſſino raccogliere li loro Breviarj, le Biancarie, e le robe di proprio uſo, come Zimarra, Mantello, Cappello, tutta la Cioccolata, Tabacco,

o, Dolci, ed altro, che aveſſero, ed anche il denaro che ſia di loro pertinenza perſonale, che dovranno individuare innanzi al Miniſtro della Commiſſione con eſprimer la ſomma, eccettuando Libri, Scritture, e Carte. Dopo eſſerſi uniti, paſſeranno per li reſpettivi Corridori di 10. in 10. più, o meno, accompagnato ciaſcuno da un' Officiale, ed un Soldato a raccogliere le coſe ſuddette, e dopo di ciò il Miniſtro deſtinato al Sequeſtro, ed Inventarj, anderà chiedendo, e ritirando colli ſuoi Subalterni di Giuſtizia le Chiavi colli nomi, e numeri.

Frattanto che ſtiano uniti nella convocazione ſi termineranno di mettere le Sentinelle, che mancaſſero alli Corridori, e ſcale, con Ordine di laſciar paſſare unicamente li Religioſi, che foſſero accompagnati da Officiale, Sargente, o Miniſtro di Giuſtizia, e di trattenere, ed avviſare ſe alcuno andaſſe ſolo dopo la detta riunione.

Appena li Religioſi ſi trovino in ſtato di partire, ſi faranno approſſimare li Cariaggi già preparati, e mettendoſi ſenza ritardo quattro per Carrozza; e due per Caleſſe, dietro ciaſcun Cariaggio ſi deſtinerà un Soldato a Cavallo, procurando, che vadino uniti l' uno dietro l' altro ſino che arrivino al ſito deſtinato, che ſarà Getafe.

Quelli del Collegio Imperiale, Caſa profeſſa, S. Giorgio, e Scozzeſi, uſciranno per

la Porta di Toledo; quelli del Noviziato per la Porta di Foncarral, e quelli del Seminario per la ſua.

Per ogni Caſa vi ſarà il Picchetto di Cavalleria corriſpondente col ſuo Officiale. In Getafe ſi troverà preparato l'alloggiamento per li PP., ed ivi ſi tratterranno ancora le Perſone deſtinate al di loro traſporto coll' Iſtruzione per il ſuo regolamento.

Il traſporto delle robe, che gli ſi permettono raccolte nelle loro Camere ſecondo la quantità di eſſe s' impiegheranno li Carri neceſſarj, a qual' effetto ve ne ſarà pronta una porzione; ed a queſto fine alcuni Fratelli Coadjutori da nominarſi dal di loro Superiore potranno differire la loro partenza per il tempo, che ſarà neceſſario, e con eſſi ſi rimetterà ancora ſenza perdita di tempo tutto quello, che ſi trovaſſe nella Guardaroba comune per uſo de' PP. a riſerva di quelle tali robe, che eſiſteſſero in Pezza.

Tutti li Garzoni o Serventi Secolari, che ſi trovaſſero dentro, ſi metteranno in ſito di ſicurezza; unendoli con Sentinelle doppie, e colla maggior cuſtodia, ſin tanto che il Giudice Commiſſario determini con maggior comodo il di loro deſtino.

Madrid 31. Marzo 1767.

NO-

NOMINA ISTRUTTIVA

Per il Commiſſario deputato per Direttore del Viaggio delli Geſuiti dalla Corte fino a Cartagena.

AVendo Sua Maeſtà riſoluto di eſpellere dalli ſuoi Reali Dominj li Regolari della Compagnia, ed effettuandoſi l' Intimazione di tal riſoluzione queſta notte nelle loro Caſe di Madrid per traſportarſi nella ſteſſa notte a Getafe, proſeguendo dipoi ſino a Cartagena, da dove ſaranno condotti nello Stato Pontificio: ho nominato V. S., affinchè s'incarichi del traſporto dei detti Religioſi da Getafe ſino al ſito della loro Imbarcazione.

Per ſuo regolamento in quella parte, che gli corriſponda li acchiudo una Copia, impreſſa del Regio Decreto non meno, che dell' Iſtruzione Generale; ed altresì il diſpaccio per li Governi, e Tribunali dei luoghi, per li quali dovranno paſſare, affinchè preſtino ajuto a V. S. in tutto quello che occorre, riconoſcendolo con piena Giuriſdizione in tutto il riſpettivo, e incidenti del ſuo deſtino.

In conſeguenza di ciò queſta ſera V. S. ſi porterà a Getafe, ed eſſendo un'ora dopo la mez-

mezza notte, ſi abboccherà col Governatore, e tratterà con eſſo in ordine all' alloggiamento degl' Individui, che vadino arrivando, il che naturalmente ſuccederà dimani Mercoledì aſſai per tempo; e perciò il Magiſtrato dovrà immediatamente ſenza dilazione ſtendere le ſue Polize di alloggiamento come per 200. Perſone, poichè è meglio che avvanzino, che manchino, per non ritardare il ripoſo alli PP. ſtrapazzati dal viaggio, e dalla loro afflizione.

Dimani Mercoledì ſi fermeranno in Getafe, ed appena arrivati V. S. procurerà unire 10. o 12. delli Superiori, o PP. più graduati per concertare con eſſi la maniera del di loro viaggio, affinchè ſi pratichi col miglior' ordine poſſibile, e colla loro maggior comodità.

A queſt' effetto converrà V. S. colli PP., che ſi dividino in Partite eguali, nominandoſi per ciaſcuna primo, e ſecondo Superiore, con cui debba trattarſi in tutto, e per tutto.

Al principale della diviſione ſi darà immediatamente una ſomma di danaro come di 100. Doppie, ed il Superiore nominerà uno, o più, che faccino da Economi; come ancora li Coadiutori, che ſi debbino anticipare alli luoghi di paſſaggio per l' alloggiamento, o vitto; di maniera che la loro ſoſtentazione de-

ve

ve passare per loro propria mano senza limitazione nella quantità, anzi che quanto sia necessario al di loro miglior trattamento; e finita quella Somma V. S. ne farà con suo Ordine somministrare pontualmente altra corrispondente.

Sarà V. S. accompagnato in questa Commissione da D. Ferdinando Coronel, come suo secondo Commissario, e da D. Filippo Perez Officiale della Tesoreria maggiore con Capitale del Re per le somme, che anderà dando con ordine di V. S.

Lo Scrivano, e Ministri di Giustizia, dalli quali V. S. debba essere assistito li lascio alla sua elezione.

Farà V. S. consegnare a D. Ferdinando Coronel mille Pezze, affinchè suppliſca nella sua partita, quando al P. Superiore di essa fosse finito il danaro.

La Marcia sarà come si è detto in due Partite; della prima che anderà avanti darà conto il detto Coronel, e V. S. resterà nell' altra con D. Filippo Perez.

La prima partirà il Giovedì mattina, e la seconda al mezzo giorno, di maniera che nel luogo, da dove l'una parte nel mezzo giorno, entri l'altra la sera, e così progressivamente, ed a giornate regolari.

Egualmente vanno due Picchetti di scorta di

Ca-

Cavalleria col di loro Officiale, col quale V. S. camminerà di concerto.

Un poco prima di partire ciaſcuna condotta ſi anticiperà un Caporale con quattro Soldati, ed il Paſſaporto di alloggiamento, e con eſſi li Religioſi deſtinati per il ſoſtentamento, e cura degl' altri.

Intimerà V. S. a tutti li Vetturini la maggior puntualità, e buon ordine, caſtigandoli à proporzione della loro mancanza, affinchè ſtiano al dovere, e non ſi avanzino in maniera alcuna a commetterla, ma bensì ſervino come devono; ed atteſo, che partono da queſta Corte ſenza ſapere la durata del di loro viaggio, V. S. li farà ſoccorrere dal Caſſiere, come crederà conveniente.

Se cadeſſe infermo alcun Religioſo, ſecondo foſſe l'indiſpoſizione V. S. gli laſcerà un Compagno; ſembrando lunga ne farà a meno, eſſendo però di uno, o due giorni gliela laſcerà; e ſia come ſi voglia, imporrà V. S. di mio ordine al Governatore di quel luogo cui reſtaſſero, che li aſſiſta colla maggior eſattezza, e convenienza; incamminandoli di poi con Perſona di ſua ſoddisfazione, che l'accompagni fino all' arrivo degl' altri, portando un' atteſtato di quel Governatore, che individui il motivo per cui reſtarono indietro.

Siccome V. S. anderà nella ſeconda diviſione,

ſione, così s' informerà della prima, informandoſi, e verificando quello, che ſia accaduto per darvi il rimedio; intendendoſela V. S. con D. Ferdinando Coronel, e cogli Uffiziali di ſcorta.

Non dubito, che li PP. da loro ſteſſi eviteranno ogni motivo, e per ciò V. S. deve invigilare, che niun Inconſiderato ſi diſtingua nel di loro aggravio, procedendo ſeriamente contro il delinquente.

In Cartagena farà V. S. la conſegna all' Incaricato dell' ulterior remiſſione delli detti Regolari.

Il comodo per il traſporto di V. S., di D. Ferdinando Coronel, e di D. Filippo Parez ſi abbonerà come gli altri nel conto generale.

Per la ſpeſa del viaggio nell' acceſso, e receſſo aſsegna a V.S. quotidiamente . . . ., a D. Ferdinando Coronel, e a D. Filippo Perez . . . . . .; allo Scrivano, e Miniſtro di Giuſtizia . . . . . per ciaſcuno.

Ad ogni Officiale, Sargente, Caporale, e Soldato della ſcorta ſi darà quotidianamente doppia Paga di quella, che hanno, e V. S. li farà provvedere di Pane, paglia, e Biada, facendone ricevuta il riſpettivo Officiale.

Per qual ſi voglia ſpeſa ſtraordinaria V. S. traerà ordine e D. Filippo Perez,

E' dif-

E' difficile che Io poſsa avvertire a V. S. varie altre particolarità, che occorreranno, e la prudenza di V. S. dovrà evacuare da ſe ſteſso; A tal' effetto do a V. S. piena facoltà, poichè li ſuoi notorj Talenti ſapranno rimediare a tutto, e diſtinguere quello, che ſia di tanta gravezza, che debba riſervarſi alla mia determinazione. Iddio guardi V. S. molti anni.

Madrid 31. Marzo 1757.

Il Conte d'Aranda.

Sig. D. Giovanni Acedo Rico.

N O T A.

L'ordine dato per l' uſo delle due ſcorte conſiſtente ciaſcuna in un' Officiale ſubalterno, un Sargente, e 10. Soldati montati, è ſtato per difendere li Religioſi da qualſivoglia inſulto; per attendere alla puntualità delli Cariaggi, ed obbedienza delli loro Vetturini; per anticipare il Caporale, e quattro Uomini colli Coadjutori di alloggiamento, e Paſsaporto per l'eſatto adempimento delli Governatori, e per dare ajuto al Direttore incaricato in quello, che ſtimaſse conveniente.

Poſteriormente ſi è ordinato da Sua Eccellen-

lenza, che dalli Collegj dello ſteſso Ordine ſi traſportino Materazzi, Lenzuoli, e Coperte colla Biancheria di Tavola alli diverſi ſiti d' Imbarcazione, affinchè tutti li Religioſi nella loro Navigazione abbino le comodità poſſibili.

Si trova a c. 3. della raccolta ſtampata dal Colombani.

INTERROGATORJ

Che ſi devono fare alli Padri Procuratori Generali, e Particolari della Compagnia, ed Iſtruzione per i Giudici Delegati dal Conſiglio Straordinario, ad effetto di prendere i lumi neceſſarj del loro Stato, Capitali, e regolamento.

I.

Di qual Provincia, o Caſa ſia incaricato, e da che tempo, e con quali facoltà?

II.

Con quali Soggetti della ſua Compagnia aveva corriſpondenza relativa a queſto incarico? Se la teneva ugualmente con Perſone fuori della Religione, e dirà quali ſono, e dove dormino.

III.

Se ſi reſtava con copia di queſte corriſpondenze, in che Libri eſiſtano, e le Lettere Originali, che ha ricevute di quelle corriſpondenze, dove le abbia?

IV.

IV.

Se teneva conto, e ragion formale di tutti i Negozj, Tratte, giro di Lettere, pagamenti, ed esigenze, che gli sono occorse col motivo del suo incarico? Se questo conto, e notizia stà in uno; o più libri, e dove esistono? Se dirà, che non li tiene, spiegherà il metodo, che teneva per poter dar conto, e ragione del suo impiego.

V.

Che Capitale aveva in suo potere, dove si trovi riposto, e se teneva Cambiali da esigere, e contro quali Soggetti? Da chi erano girate, e chi glie le aveva rimesse, e dove stavano dette Cambiali, e se vi era Dipendente, che attendesse a questa esigenza sotto il suo Ordine, o di altri, e di chi?

VI.

Che negozj aveva per le mani, spiegando individuatamente la loro natura, e circostanza, e con quali Soggetti?

VII.

VII.

Se aveva, o ha tenuto altro Padre Coadiutore Laico, o ſtraniere, che lo ajutaſſe a portare il peſo, corriſpondenza, Libri, Carte per il maneggio de ſuoi Negozj, dirà i loro nomi, cognomi, e dove ſi trovino?

VIII.

Se ha, o ſappia, che alcuno della loro Compagnia abbia rimeſſo danaro in Lettere, o altri Effetti fuori de' Dominj di Spagna: In che tempo, dove, e per quali mezzi? Spiegando con tutta chiarezza, ſe ne' Banchi, Caſe di Commercio, o in Perſone confidenti eſiſtano danari della Compagnia per ciò, che riguarda la Spagna, e fuori di Eſſa, individuando il tutto minutamente, come pure quelli, che hanno in Roma ſpettanti alla Spagna, manifeſtando per qual fine; ſe gl'hanno dato avviſo della percezione di detti Danari, ed Effetti, e dove ſtanno?

IX.

Se nella preſente Flotta, Navi di Regiſtro, che ſi attendono dall' Indie, aſpettano Capitali, o ſe hanno alcuno di queſti Capi-

tali

tali in potere di qualche Mercante, o di qualſivoglia altra Perſona di queſto Regno, ſpiegando, che quantità, e che Soggetti ſiano?

Finalmente, che uſo ſi faccia delli Capitali eſuberanti della Compagnia: Chi prende i conti di quelli, in qual tempo, ed in qual forma ſi rimettano: Chi nomina i Procuratori Generali, e Particolari, e che parte ne abbiano in tutto queſto gli aſſiſtenti, ed il ſuo Generale, e che quantità contribuiſſero ai medeſimi le Provincie di Spagna, ed Indie: Che ſomme ſono uſcite per ſua mano con preteſto del ſoccorſo de Geſuiti Portogheſi, e che quantità ſtava ripartita alla ſua riſpettiva Provincia, e Collegio per anno, e da quanto tempo cominciò queſta contribuzione, ed in virtù di quali ordini?

SS 54 8737